



# Direzione Marittima della Liguria

Decreto n. 22 in data 29 dicembre 2006

Il Direttore Marittimo della Liguria,

Visto: l'art. 91 del Codice della Navigazione;  
Visti: gli artt. 130, 132, 133 e 134 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

Visto: il dispaccio prot. n. MINFTRA/DINFR/15008 datato 18 dicembre 2006 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;

Visto: il proprio Decreto n. 10/2004 datato 29 dicembre 2004 relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto della Spezia per il biennio 2005-2006.

## Decreta

### Articolo 1 (modificato)

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto della Spezia:

#### 1) Servizio reso a bordo

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

0	-	500
501	-	1.000
1.001	-	2.000
2.001	-	3.500
3.501	-	5.000
5.001	-	7.000
7.001	-	10.000
10.001	-	15.000
15.001	-	20.000
20.001	-	25.000
25.001	-	30.000
30.001	-	40.000

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro

Tariffa base € 2007-2008

72,18
93,34
121,97
168,01
191,03
222,77
270,06
350,95
432,47
531,41
619,77
691,95
93,34

1.2 per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate:

0	-	500
501	-	1.000

Tariffa base € 2007-2008

86,97
112,46

1.001 - 2.000	146,95
2.001 - 3.500	202,41
3.501 - 5.000	230,15
5.001 - 7.000	268,39
7.001 - 10.000	325,37
10.001 - 15.000	422,83
15.001 - 20.000	521,06
20.001 - 25.000	640,24
25.001 - 30.000	746,70
30.001 - 40.000	833,67
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro	112,46

- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

## Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

0 - 500
501 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 3.500
3.501 - 5.000
5.001 - 7.000
7.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
20.001 - 25.000
25.001 - 30.000
30.001 - 40.000

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT Euro

## Tariffa base € 2007-2008

67,46
87,23
113,99
157,02
178,53
208,19
252,39
327,99
404,18
498,64
579,23
646,69
87,23

- 1.4 La tariffa base delle navi ai lavori di riparazione, che non possono far uso delle macchine, nei movimenti dalle banchine dei cantieri al bacino di carenaggio e viceversa, è aumentata del 100%.  
La tariffa base delle navi operanti nella zona di Panigaglia, del Muggiano e dei campi boe è aumentata del 50%.

## 2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

## Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

0 - 500
501 - 1.000
1.001 - 2.000

## Tariffa base € 2007-2008

28,63
41,07
49,16

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

2.001	-	3.500	46,05
3.501	-	5.000	52,27
5.001	-	7.000	60,98
7.001	-	10.000	74,05
10.001	-	15.000	95,21

NOTE:

1 - I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969.

2 - Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T.) deve essere determinato come segue:

2.1 - applicando la formula "R.I.Na" - G.T. =  $K_1 \frac{V}{V}$ , dove  $V = 2,832 \text{ VLT}$  (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na - Col. 2) e  $K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$ ;

2.2 - qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO":

$$GT = VE \times a$$

dove  $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	A
Fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31

150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

#### Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

#### Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sotto indicati coefficienti:

a) - Traghetti passeggeri ( Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
b) - Traghetti merci ( Ro - Ro cargo general cargo Ro - Ro cargo container ships; Ro - Ro cargo ferris; Ro - Ro cargo vehicles carriers)	0,87

#### Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionale ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

#### Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente Art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

##### A - per fuori orario

1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;

2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;

3) il 100% della tariffa base per le prestazioni effettuate nelle festività previste dall'art. 5 della legge n° 260 del 27.05.1949, modificate con le leggi n° 90 del 31.03.1954, n° 54 del 05.03.1977 e n. 336 del 20.11.2000, oltre alla maggiorazione dei giorni festivi di cui al precedente punto 2) ed eventualmente alle altre maggiorazioni di cui al precedente punto 1).

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

##### B - per banchi pericolosi

1) - il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2) - il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

- a) - a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
- b) - a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C - per prestazioni effettuate con un secondo pilota

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

**Articolo 6**

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinate come segue:

1) - quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di La Spezia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) - se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.
- per le navi da 2001 G.T. in poi

23,07

26,54

b) - se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.
- per le navi da 2001 G.T. in poi

36,91

38,07

2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

## Tariffa base.

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	59,88
- per le navi da 2001 G.T. in poi	64,03

3) - quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle tre ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali;

4) - quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

## Tariffa base €

- per le navi da 0 a 2000 G.T.	23,07
- per le navi da 2001 G.T. in poi	26,54

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

5) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base in porto - 75% della tariffa base negli altri approdi. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;

6) - quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;

7) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

## Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

- per le navi da 0 a 2000 G.T
- per le navi da 2001 G.T. in poi

Tariffa base €

59,98

64,03

### Articolo 8

I compensi di cui agli artt. 5 e 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 5.

### Articolo 9

Alle navi traghetto passeggeri appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno tre approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che

nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1° al 5° approdo	100%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 6° al 10° approdo	80%	tariffa " " " " " " " "
dal 11° al 30° approdo	70%	tariffa " " " " " " " "
oltre il 30° approdo	60%	tariffa " " " " " " " "

In questo computo crescente di approdi non vengono considerate le prestazioni rese in VHF. Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà, in ogni caso, essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, etc.); analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

#### Articolo 10

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il precedente n. 10/04 datato 29 dicembre 2004, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 e sarà valido per il biennio 2007-2008.

Genova, 29 dicembre 2006

Il Direttore Marittimo  
C.A. (CP) Marco BRUSCO

IL COMANDANTE IN 2°  
C.V. (CP) Vittoria GUILLOT

